SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

VENERDÌ 4 DICEMBRE 1964

(7ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CESCHI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle Rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951 » **(698) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 59, 61
CRESPELLANI, *relatore* 59

La seduta è aperta alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Bartesaghi, Battino Vittorelli, Bergamasco, Bolettieri, Ceschi, Cingolani, Crespellani, D'Andrea, Ferretti, Gray, Lussu, Mencaraglia, Morino, Rubinacci, Santero, Scoccimarro, Tolloy e Valenzi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Zagari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle Rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951 » (698)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle Rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CRESPELLANI, *relatore.* Come si evince dal titolo, il disegno di legge in esame si propone di raggiungere la sistemazione delle eccedenze di pagamento e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle Rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi antecedenti al 1° luglio 1951.

La data del 1° luglio 1951 è quella indicata dall'articolo 10 della legge 3 marzo 1951, n. 193, contenente « Norme relative al ser-

vizio del Portafoglio dello Stato » che appunto all'articolo 10 disponeva la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 1951, dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, il quale disponeva: « Per rimborsare il contabile del Portafoglio dei fondi che esso anticipa per conto del Ministero degli affari esteri ai Regi agenti all'estero, è autorizzata la istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, di apposito capitolo nella categoria 2ª: " Movimento di capitali ". Con la liquidazione delle spese sostenute nelle predette anticipazioni le somme medesime saranno riversate al bilancio come imputazione ad un capitolo da istituirsi nella cennata categoria 2ª " Movimento di capitali " dello stato di previsione dell'entrata.

In altri termini, fino al 1° luglio 1951 questi rapporti, contabilmente, erano regolati sotto trata ».

Nel sistema, adunque, vigente anteriormente al 1° luglio 1951, gli Uffici diplomatici e consolari, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 236 del Regolamento di contabilità di Stato, provvedevano alla erogazione delle spese mediante l'utilizzo dei proventi consolari e, in caso di insufficienza dei medesimi, con i fondi che venivano rimessi dal Ministero degli affari esteri a mezzo di apertura di credito con le modalità previste dal citato articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

Gli uffici all'estero provvedevano, poi, a rimettere al Ministero contabilità trimestrali nelle quali figuravano in entrata le suddette disponibilità ed in uscita l'ammontare delle spese sostenute.

Entrata in vigore la legge 3 marzo 1951, n. 193, il sistema venne modificato, ma è avvenuto che, a decorrere dal 1° luglio 1951, molte partite rimasero cristallizzate per esaurimento dei fondi dei capitoli di spesa sui quali dovevano gravare. A tale situazione se n'è contrapposta un'altra, quella cioè di capitoli con disponibilità residue, che si sono trascinate da un esercizio all'altro per evitare il verificarsi di fittizie economie di fronte a spese da pagare.

Abbiamo, quindi, da un lato capitoli deficitari e dall'altro capitoli con eccedenze.

Per sanare definitivamente le contabilità anteriori all'esercizio 1951-52, il disegno di legge in esame propone la creazione di un nuovo capitolo nel bilancio del Ministero degli affari esteri con lo stanziamento massimo di 4 miliardi, di cui: 3 miliardi vengono coperti dalle disponibilità esistenti in altri capitoli anteriori all'esercizio 1951-52; 1 miliardo, da prelevarsi dalle maggiori disponibilità del conto corrente infruttifero che il Ministero degli affari esteri intrattiene con la Tesoreria dello Stato.

Su detto conto corrente, infatti, trovansi accreditati tutti gli utili di cambio che sono emersi dalle suddette contabilità — sempre anteriormente al 1° luglio 1951 —, che rappresentano il saldo attivo tra le perdite e gli utili di cambio per i fenomeni di svalutazione della lira italiana o della rivalutazione della medesima in confronto a quelle valute che si sono a loro volta svalutate.

In tal modo, senza la ricerca di altre fonti di entrata, potrebbe assicurarsi la copertura dell'istituendo capitolo di competenza sul quale dovrebbero gravare le restanti spese ancora in sofferenza e chiudersi definitivamente questa contabilità anteriore al 1° luglio 1951.

La Commissione finanze e tesoro comunica di non opporsi, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del provvedimento.

Il disegno di legge è composto di quattro articoli. Il primo autorizza lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, di un apposito fondo fino al limite massimo di 4 miliardi.

L'articolo 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a versare, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della entrata, fino alla concorrenza massima di lire 3 miliardi, i residui esistenti sui capitoli del proprio stato di previsione relativi alle spese delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, conservati ai fini della regolarizzazione contabile delle spese stesse sostenute antecedentemente al 1° luglio 1951.

L'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri a versare al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 2, mediante prelievo dal conto corrente infruttifero di Teso-

reria, allo stesso intestato, somme fino alla concorrenza massima di lire 1 miliardo.

L'articolo 4, oltre a prevedere la copertura della spesa di cui all'articolo 1, autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la sistemazione delle eccedenze di pagamento verificatesi negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951 sui capitoli relativi alle spese delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, di un apposito fondo fino al limite massimo di lire 4 miliardi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a versare, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata, fino alla concorrenza massima di lire 3 miliardi, i residui esistenti sui capitoli del proprio stato di previsione relativi alle spese delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, conservati ai fini della regolarizzazione contabile delle spese stesse sostenute antecedentemente al 1° luglio 1951.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a versare al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 2, mediante prelievo dal conto corrente infruttifero di Tesoreria, allo stesso intestato, somme fino alla concorrenza massima di lire 1 miliardo.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo 1 si provvederà con le somme versate in entrata ai termini dei precedenti articoli 2 e 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari